

**Allegato A)**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI**

**TRATTAMENTO/SMALTIMENTO DI RIFIUTI VEGETALI EER 20.02.01**

**PROVENIENTI DAI COMUNI SOCI DI SILEA SPA**

**CIG B5D4EAC960**

**SILEA Spa**

Via L. Vassena, 6 | 23868 Valmadrera (LC) | Tel. 0341.204411 | Fax 0341.583559 | [info@sileaspa.it](mailto:info@sileaspa.it) | [www.sileaspa.it](http://www.sileaspa.it)  
Cap. Soc. € 10.968.620 i.v. | Cod. Fisc. ed iscrizione Registro Imprese di Lecco n. 83004000135 | P. Iva 00912620135

## **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolato disciplina l'affidamento del servizio di trattamento/smaltimento finale di rifiuti vegetali – EER 20.02.01 provenienti dai Comuni Soci di Silea SpA, presso impianti autorizzati.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

Il quantitativo di rifiuti presunto e non vincolante per il codice EER in questione è stimato in circa 20.000 tonnellate annue.

Il quantitativo di rifiuti potrà essere, ad insindacabile giudizio di Silea, conferito durante tutto il periodo di durata del contratto o comunque durante minor periodo, sempre su programmazione scritta di Silea.

## **ART. 2 - CARATTERE DEL SERVIZIO E DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto del servizio oggetto del presente capitolato avrà durata di 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione di avvio del servizio o di sottoscrizione del contratto.

La stazione appaltante si riserva:

- in caso di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto;
- la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza, di richiedere all'appaltatore una proroga temporanea del contratto per un periodo massimo di 180 giorni (6 mesi) oltre la scadenza contrattuale, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento del nuovo contratto, senza poter pretendere indennizzo alcuno.

Il servizio di trattamento dei rifiuti oggetto del presente capitolato è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico" e non potrà essere sospeso o abbandonato salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore". In caso di sciopero dovranno essere rispettate le norme contenute nella legge 15 giugno 1990, n. 146 e ss.mm.ii.;
- b) deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all'incolumità, al benessere ed alla sicurezza della collettività e del singolo in tutte le fasi del servizio;
- c) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori.

## **ART. 3 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI**

Silea SpA provvederà a propria cura e spese al conferimento dei rifiuti sopra indicati EER 20.02.01, presso l'impianto di destinazione, avvalendosi del soggetto affidatario dei servizi di igiene urbana, sulla base di un programma settimanale redatto entro le ore 13:00 del venerdì della settimana precedente.

Eventuali modifiche dovranno essere comunicate dall'appaltatore entro le ore 16:00 del medesimo giorno. In caso di mancato riscontro, il programma si intenderà confermato.

Eventuali variazioni o viaggi aggiuntivi non programmati potranno essere richiesti dai trasportatori all'appaltatore entro il giorno precedente alla data di conferimento richiesta.

L'impianto di destinazione indicato in sede di offerta dovrà essere unico per tutto il quantitativo stimato di rifiuti e non potrà essere mutato senza il previo consenso di Silea SpA dietro motivata richiesta dell'appaltatore.

L'appaltatore dovrà comprovare di avere la titolarità di un impianto di trattamento/recupero abilitato ad operare in conformità con le disposizioni legislative vigenti e di essere autorizzata a trattare il rifiuto oggetto dell'affidamento.

La stazione appaltante si riserva di effettuare, in ogni tempo durante la durata del contratto, ispezioni e controlli intesi a constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell'impianto indicato dall'appaltatore ed il rispetto di quanto sopra prescritto senza preavviso alcuno.

#### **Caratteristiche dell'impianto:**

- autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- capacità ricettiva annuale del EER 20.02.01 pari ad almeno 20.000 ton./anno;
- disponibilità di stoccaggio per quantitativi sufficienti a coprire i periodi di fermo/chiusura/manutenzione dell'impianto e di garantire conseguentemente il ritiro delle quantità mensili di circa programmate da Silea SpA.

Il servizio dovrà essere garantito su sei giorni la settimana dal lunedì al sabato, anche durante eventuali fermi produttivi di norma in periodo estivo o natalizio ed in generale in tutti i giorni festivi, nella fascia oraria compresa tra le 07.00 (od orario antecedente in caso di apertura anticipata dell'impianto) e le 17.00 dal lunedì al venerdì, e nella fascia oraria compresa tra le 07:00 e le 12:00 il sabato e nei giorni festivi.

In caso di emergenze e necessità straordinarie, su formale richiesta di Silea, l'impianto deve poter assicurare un'apertura su almeno un turno di lavoro (dalle ore 07:00 alle ore 12:00), da concordarsi preventivamente tra le parti.

Il conferimento avverrà a mezzo di cassoni scarrabili su motrici o autotreni, compattatori, bilico o a mezzo di semirimorchio a piano mobile.

Gli impianti dovranno pertanto essere dotati di spazi idonei alle operazioni di agevole accesso e manovra per tutte le tipologie di mezzi sopra indicati.

Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo Formulario Identificazione Rifiuti (FIR), come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

Al momento dell'accesso dovrà essere registrato tramite doppia pesatura (lordo e tara), così da determinare il peso netto. Farà comunque fede il peso verificato a destino.

La copia di tale documento, timbrata e firmata per accettazione dall'impianto di trattamento e completa dell'indicazione relativa al peso registrato a destino, dovrà essere trasmessa a Silea SpA entro le ore 12.00 del giorno successivo al conferimento.

Dovrà inoltre essere assicurata la restituzione delle copie dei FIR nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti.

#### **ART. 4 - QUANTITATIVI CONFERIBILI E MODALITA' DEL SERVIZIO**

Il quantitativo presunto, non vincolante, di rifiuti conferibili viene stimato intorno alle 20.000 tonnellate/anno e potrà variare nell'ordine di circa il 20% in eccesso o in difetto.

Si fa rilevare che il corrispettivo del servizio verrà conteggiato in base ai quantitativi effettivamente conferiti.

All'appaltatore non verrà pertanto riconosciuto alcun compenso o indennizzo nel caso di conferimento di quantità inferiori alle stime.

I quantitativi di cui sopra saranno quelli determinati presso l'impianto di destinazione, purché determinati con doppia pesata (pieno carico, tara e netto).

E' facoltà di Silea SpA effettuare verifiche periodiche sul peso.

In caso di discordanza con il peso rilevato da Silea SpA non saranno riconosciute tolleranze superiori ai 50 kg.

**È fatto obbligo all'appaltatore di fornire l'omologazione della pesa e le relative risultanze dei controlli periodici previsti per legge prima dell'inizio del servizio, e comunque ogni qualvolta Silea SpA possa farne richiesta.**

#### **ART. 5 - CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO**

L'impianto di destinazione dovrà essere in possesso dell'autorizzazione Regionale/Provinciale prevista dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Relativamente alle autorizzazioni, si richiede inoltre di specificare, a seguito dell'entrata in vigore nuovo sistema RENTRI di cui al DM 59/2023, le informazioni aggiuntive necessarie per poter emettere i formulari, effettuare le registrazioni di carico/scarico e comunicazione dati. Nello specifico, per i destinatari è necessario associare al numero di autorizzazione al recupero/smaltimento, il tipo di autorizzazione secondo quanto indicato in Tabella 1 (sezione Allegati al decreto n. 251 del 19.12.2023).

Si precisa inoltre che tutte le spese per le eventuali analisi del rifiuto previste dall'autorizzazione all'esercizio e successive integrazioni e modificazioni, oltre che richieste dagli impianti di destinazione, saranno a totale carico dell'appaltatore; copie delle stesse dovranno essere trasmesse a Silea SpA con la seguente indicazione:

- Produttore;
- Campione del.....alle ore.....;
- Prelevato presso ".....";
- Metodo di campionamento;
- Esecutore del prelievo.

#### **ART. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA**

La valorizzazione del costo di trasporto assume rilievo esclusivamente per l'individuazione della migliore offerta economica, atteso che successivamente alla definizione del migliore offerente il corrispettivo contrattuale per il servizio sarà quello del concorrente.

La distanza è calcolata utilizzando il software reperibile sul sito "Via Michelin – calcola il tuo itinerario – tipo di itinerario: il più corto (auto), indicando solo i Comuni di riferimento senza l'ubicazione esatta della via.

L'importo contrattuale sarà quello determinato dal ribasso offerto sull'importo unitario a **base d'asta di Euro 40,00.=/ton.**

#### **ART. 7 - CORRISPETTIVI**

Il servizio verrà compensato “a misura”, ovvero in base alle reali quantità di rifiuti conferiti e trattati, in relazione al miglior prezzo offerto sul prezzo unitario posto a base d’asta.

I corrispettivi sono stabiliti negli importi indicati in offerta dalla data di aggiudicazione, espressi in €/ton., detta offerta si intende al netto dell’IVA, se dovuta, e comprensiva di Ecotassa e Contributo ambientale.

L’appaltatore, pertanto, rinuncia espressamente a qualsivoglia domanda di rimborso di Ecotassa e di Contributo Ambientale laddove corrisposta nella misura stabilita dalle disposizioni regionali, riconoscendo che detto tributo, ove applicabile, è già compreso nell’importo contrattuale.

In merito ai rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs n. 81/2008, l’importo dei relativi oneri di sicurezza è pari a zero.

Ai sensi dell’art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall’art. 5, comma 6 dell’allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di imporre all’appaltatore, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l’appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **ART. 8 - REVISIONE DEI PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto dovessero verificarsi particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire, si procederà alla revisione dei prezzi. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici ISTAT di cui all’articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice.

#### **ART. 9 - FATTURAZIONE**

Il corrispettivo complessivo verrà addebitato a Silea SpA mediante presentazione di fatture mensili, emesse sulla base dei quantitativi di rifiuti mensilmente trasportati ed avviati agli impianti di trattamento.

Tutti gli oneri che l’appaltatore dovrà sostenere per l’adempimento degli obblighi fissati nel presente capitolato saranno compensati in base al prezzo presentato in sede di offerta, senza che l’appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

#### **ART. 10 - PAGAMENTI**

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sarà accertata, da parte del Responsabile della fase esecutiva/DEC, la regolare esecuzione del servizio. La liquidazione dei corrispettivi avverrà entro i successivi 30 giorni (dfffm), attraverso bonifico bancario, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi obbligatori e la regolarità fiscale, con determinazione quindi di un termine superiore a quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, in ragione di esigenze operative di Silea SpA correlate ai vincoli di legge.

Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del Codice, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddeati, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

In caso di crediti maturati da Silea, dovuti o generati da errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, penali, sanzioni amministrative e contestazioni, questi dovranno essere restituiti a Silea sotto forma di note di credito contestualmente alla fatturazione dei corrispettivi del mese successivo alla maturazione del credito e/o Silea, previa comunicazione scritta, provvederà alla compensazione dell'importo negli stessi termini.

*Si informa che alla data odierna la nostra Società si trova ad operare in regime di scissione dei pagamenti (split payment).*

Se l'appaltatore è un'impresa straniera, avente sede in altro Stato membro dell'Unione Europea, è tenuto ad indicare il codice doganale del servizio richiesto.

#### **ART. 11 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO**

Ai sensi dell'art. 125 in combinato disposto con l'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, dato atto che l'oggetto dell'appalto non rientra nelle fattispecie escluse, è riconosciuta all'appaltatore, a titolo di anticipazione, una somma pari al 20% per cento dell'importo originario di contratto.

L'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione in conformità all'art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti secondo il cronoprogramma della prestazione. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

#### **ART. 12 - RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO**

L'appaltatore deve nominare un responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati che dovrà tenere costanti contatti con il DEC.

#### **ART. 13 - TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**

I rifiuti oggetto dell'appalto dovranno essere avviati agli impianti di trattamento e/o smaltimento, autorizzati dall'autorità competente, che sono stati indicati dall'appaltatore in sede di offerta.

In caso d'urgenza, a seguito di imprevisto (quale ad esempio un incendio od un guasto), e pertanto in caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire degli impianti richiamati in sede di gara, l'appaltatore dovrà, entro il termine di 24 ore solari:

- documentare la causa d'urgenza;
- comunicare a Silea SpA l'impianto o gli impianti alternativi, autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;
- trasmettere a Silea SpA la seguente documentazione:

- provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio delle attività di trattamento presso gli impianti alternativi di cui trattasi, nonché nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'appaltatore - convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti nei termini precisati nel disciplinare di gara.
- iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – di cui all'art. 212 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e al D.M. 28.04.1998 n. 406 – nella seguente categoria e classe:

- categoria 8 (Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi almeno nella classe C (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate).

**Le comunicazioni di cui sopra dovranno avvenire anche nel caso di sostituzione dell'impianto indicato in sede di gara.**

#### **ART. 14 - FERMO IMPIANTO**

In caso di fermo impianto per manutenzione programmata, l'appaltatore dovrà comunque garantire il ritiro delle quantità mensili programmate da Silea SpA.

La comunicazione del fermo impianto per manutenzione e dell'impianto alternativo dovrà essere effettuata almeno 15 giorni prima del verificarsi della fermata, con trasmissione - entro il termine di 24 ore solari - dei documenti elencati al precedente articolo.

L'eventuale maggiore costo di trasporto ad impianti sostitutivi verrà addebitato all'appaltatore.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi a quelli indicati dall'appaltatore in sede di offerta, non dovrà, in ogni caso, comportare alcun onere aggiuntivo a carico di Silea SpA.

In applicazione del principio di prossimità sancito all'art. 182 bis comma b) D.Lgs. 152/2006, anche la distanza degli impianti alternativi non potrà essere superiore ai 60 km di sola andata dalla sede di Valmadrera (LC) – Via Leonardo Vassena, n. 6.

In caso di indisponibilità di impianti alternativi entro i 60 km, l'appaltatore potrà individuare impianti a distanze maggiori rispetto alla sede di Valmadrera di Silea SpA.

In tal caso l'appaltatore dovrà corrispondere a Silea un importo pari a €/km/t 2,00 da applicare ai km aggiuntivi ai 60 sopra indicati.

#### **ART. 15 - INIZIO DEL SERVIZIO**

Silea SpA si riserva di far iniziare il servizio anche nelle more di sottoscrizione del contratto di appalto.

Silea SpA si riserva, per motivi di interesse pubblico, di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto o posticipare la decorrenza del termine iniziale del proprio rapporto contrattuale senza che la ditta provvisoriamente aggiudicataria possa eccepire alcunché.

#### **ART. 16 - GARANZIA DEFINITIVA**

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023.



Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico.

#### **ART. 17 - OBBLIGHI ASSICURATIVI**

L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dall'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

La polizza RCT deve essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 1.000.000 (unmilione/00).

La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

A tale riguardo deve essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore ad Euro 3.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 1.500.000,00 per persona.

Copia delle polizze deve essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

#### **ART. 18 - SUBAPPALTO**

Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e quanto previsto dal disciplinare di gara, previa preventiva richiesta in sede di offerta e idonea qualificazione. In tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che la stazione appaltante deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. Le prestazioni oggetto dell'affidamento possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.

Il pagamento diretto ricorre nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, dando atto fin d'ora che la natura del contratto lo consente.



## **ART. 19 - TUTELA DEI LAVORATORI**

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

## **ART. 20 - CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO**

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

## **ART. 21 - SICUREZZA**

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

## **ART. 22 - PENALITA'**

Nel caso in cui l'appaltatore non rispetti il programma inviato e condiviso nei termini indicati nell'art. 3, la stazione appaltante avrà titolo per l'applicazione di una penale stabilita in € 500,00 per ciascun mancato ritiro.

Nel caso in cui il ritardo nel ritiro si protragga per oltre 72 ore, sarà facoltà di Silea consegnare il materiale ad altro impianto addebitando all'appaltatore tutti i costi (trasporto, trattamento, etc) oltre ad una ulteriore penalità stabilita forfettariamente in € 1.000,00.

Nell'ipotesi in cui il mancato rispetto del programma, di cui al precedente capoverso, accada per più di 3 (tre) volte nel corso dell'anno, Silea avrà la facoltà di considerare risolto il contratto per inadempienza dell'appaltatore, senza necessità di preventiva messa in mora e mediante semplice comunicazione scritta, fatta salva l'applicazione delle penali di cui sopra e l'addebito dei maggiori oneri conseguenti.

Il ritardo da parte dell'appaltatore nell'accettazione e scarico dei rifiuti superiore a 60 minuti, calcolati dall'orario di arrivo all'impianto dei mezzi (o nei pressi dello stesso in caso di code esterne) certificato dai sistemi GPS aziendali in uso dai trasportatori e l'orario di uscita riportato sul formulario, costituisce presupposto per l'applicazione da parte di Silea SpA di una penale pari a 200 € per ogni ora di ritardo o frazione di essa.

Per eventuali altri inadempienze, non specificatamente comprese nella casistica sopra riportata, sarà comunque facoltà di Silea SpA stabilire l'importo della corrispondente penalità pecuniaria, in relazione alla gravità dell'inadempimento e delle responsabilità accertate da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00, in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti, secondo le seguenti modalità:

- € 500,00 per inadempimenti di lieve gravità;
- da € 501,00 ad € 1.500,00 per inadempimenti di media gravità ovvero dopo l'applicazione di una penale di lieve entità per la medesima fattispecie;
- da € 1.501,00 ad € 5.000,00 per inadempimenti di rilevante gravità ovvero dopo l'applicazione di una penale di media entità per la medesima fattispecie.

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione della inadempienza trasmessa a mezzo PEC, rispetto alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni in forma scritta entro 10 giorni dalla notifica della contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

È in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **ART. 23 - ESECUZIONE IN DANNO**

L'applicazione delle penali non pregiudica per nulla il diritto che si riserva la stazione appaltante di procedere all'esecuzione di tutti i servizi o di parte di essi, d'ufficio ed a carico dell'appaltatore, quando quest'ultimo, per il rifiuto di dare esecuzione ad ordine, per negligenza o per inosservanza alle condizioni ed agli obblighi contrattuali, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in maniera imperfetta.

## **ART. 24 - RISOLUZIONE**

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

## **ART. 25 - RECESSO**

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **ART. 26 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione della Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **ART. 27 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **ART. 28 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ**

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **ART. 29 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO**

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

#### **Art. 30 - ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'OPERATORE ECONOMICO**

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'appaltatore privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

#### **ART. 31 - CONTROVERSIE**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Lecco.

#### **ART. 32 - FORME DI COLLABORAZIONE DELL'APPALTATORE**

Il personale dipendente dall'appaltatore dovrà provvedere a segnalare al Responsabile dell'esecuzione del servizio/DEC quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare svolgimento del servizio.

#### **ART. 33 - SPESE CONTRATTUALI**

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **ART. 34 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è Silea, e l'appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

#### **ART. 35 - OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e del Decreto-legge 187 del 12.11.2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza":

- i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
- i contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi: il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione a Silea SpA ed alla Prefettura di Lecco.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

#### **ART. 36 - RISPETTO CODICE ETICO, MODELLO 231, PTPC**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'appaltatore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice Etico di e nel Modello di organizzazione ex D.Lgs. 231, gestione, controllo e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il mancato rispetto di tali principi comporta l'automatica risoluzione del contratto.

#### **ART. 37 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi ed attrezzature, nonché all'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio ed alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso; deve disporre dei mezzi e dell'organico sufficienti ed idonei a garantire il corretto espletamento di tutti i servizi secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b) fornire, entro i termini di legge dalla data di movimentazione, mediante un file sequenziale in via telematica, con tracciato definito da Silea SpA, i dati relativi a tutte le movimentazioni dei rifiuti per la compilazione del relativo registro di carico/scarico, oggetto del presente capitolato. I dati trasmessi dovranno riferirsi ai pesi riscontrati a destino.

#### **ART. 38 - SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO AZIENDALE E PROCEDURE DI SILEA SPA**

Silea SpA ha implementato un sistema di gestione integrata qualità-ambiente-sicurezza certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, EMAS ISO 45001 – UNI CEI EN ISO 50001. In tale contesto è stato indispensabile istituire delle procedure per la gestione e il controllo delle attività "critiche" dal punto di vista dell'ambiente, della sicurezza e della qualità.

L'appaltatore è tenuto a rispettare le procedure e le istruzioni operative di propria competenza, che gli verranno consegnate, in modo da soddisfare gli standards prefissati dalla direzione nel documento "politica societaria per l'ambiente, la sicurezza e la qualità".

#### **ART. 39 - AUTORIZZAZIONI**

L'appaltatore è tenuto ad informare immediatamente Silea SpA di eventuali sospensioni, revoche o limitazione delle prescritte autorizzazioni, regionali o nazionali, comminate a suo carico o agli impianti nei quali vengono conferiti i rifiuti. Resta inteso che la sospensione, la revoca o la limitazione delle autorizzazioni necessarie per svolgere il servizio, sarà causa di immediata risoluzione del contratto di appalto, rimanendo a carico dell'appaltatore il risarcimento di tutti i danni eventualmente derivati a Silea SpA ed ai terzi, nonché ogni responsabilità conseguente alla mancata notifica a Silea SpA della situazione.

#### **ART. 40 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI**

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
- b) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- c) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- d) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

e) la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

f) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

g) le norme del Codice Civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del Codice Civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023

#### **ART. 41 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- 1) il Capitolato Speciale d'Appalto;
- 2) l'offerta economica dell'Operatore economico (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali);
- 3) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
- 4) in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **ART. 42 - NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal disciplinare di gara e dai documenti ad esso allegati, si rimanda al D.Lgs. 36/2023 ed alle leggi in vigore in materia.